



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 14/07/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento nella forma della cessione pro solvendo di 120 quote della retribuzione mensile sottoscritto in data 28/10/2014 ed estinto anticipatamente, in corrispondenza della 50^a rata di rimborso, parte ricorrente, insoddisfatta dagli esiti della fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro e – nel riportarsi integralmente al contenuto della nota di reclamo - chiede l'accertamento del proprio diritto ad ottenere un'equa riduzione del costo totale del credito, con condanna della convenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 1.626,62 tenuto conto di quanto già eventualmente rimborsato e da considerarsi a titolo di acconto, oltre interessi legali.

Il tutto, oltre spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, si oppone alle richieste avanzate dalla controparte evidenziando di avere già rimborsato, in sede di conteggio estintivo, tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario.

Il contratto oggetto di ricorso, redatto in conformità alle previsioni di legge, specifica analiticamente le voci di costo up front, vale a dire - oltre a imposte e tasse - le commissioni alla mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni all'Intermediario del credito che – anche in caso di estinzione anticipata dal rapporto - rimangono interamente a carico del cliente perché sostenute a fronte di attività esauritesi già al momento della conclusione dell'accordo.



Nulla è dovuto a titolo di spese per le comunicazioni periodiche (in quanto gratuite) e di spese di incasso quote in quanto anch'esse non addebitate.

Con specifico riferimento alla "provvigione in favore dell'intermediario del credito" (sez. 2, lett. c) del Modulo SECCI, ne rileva la natura up front in quanto costo relativo alla remunerazione dell'attività d'intermediazione della quale si è avvalso il cliente per l'accesso al credito erogato dalla banca.

Inoltre, la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta dall'Intermediario Finanziario ex. Art. 106 TUB, è stata espletata attraverso dipendenti dell'intermediario stesso ovvero da Agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all' OAM che operano per conto dei preponenti Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e a questi ultimi legati da apposita convenzione.

L'intermediario precisa, inoltre, che le provvigioni all'intermediario del credito, specificamente identificato nell'apposita sezione del modulo relativo alle "Informazioni europee", sono state fatturate dall'intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e debitamente pagate allo stesso.

L'intermediario, poi, svolge alcuni rilievi critici di carattere generale alla sentenza della CGUE dell'11/09/2019, causa C-383/18.

In ordine alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata rappresenta che alla luce dell'orientamento espresso dall'Arbitro la relativa domanda formulata dalla controparte deve essere respinta. Nel caso di specie, l'importo dell'indennizzo della commissione di estinzione è stato calcolato nel rispetto delle condizioni contrattuali, avendo la Banca applicato il valore dell'1% sul capitale residuo al momento della richiesta di estinzione anticipata, e tenuto altresì conto che la vita residua del contratto era superiore ad un anno. Tale commissione, peraltro, "rientra nei limiti previsti normativamente e [...] ben si giustifica, anche quantitativamente, alla luce degli oneri collegati alla procedura di estinzione". Nel merito della legittimità dell'addebito ed alla prova dell'effettiva esistenza di costi "direttamente collegati al rimborso anticipato del credito", evidenzia che la commissione applicata dalla Banca è senza dubbio un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato dagli adempimenti che insorgono a carico della stessa per porre termine al rapporto di finanziamento; trattasi, infatti, di una pluralità di attività documentate (emissione del conteggio estintivo, verifica insoluti, controllo flussi, comunicazioni al datore di lavoro, emissione liberatoria, ecc.) che impegnano diverse strutture della Banca (ufficio incassi, back office, ufficio rapporti con le amministrazioni terze cedute, ecc.) e che trovano, quindi, congrua ed oggettiva giustificazione nell'importo addebitato nel conto estintivo e calcolato nel pieno rispetto del limite legale.

Infine, in relazione alla richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva evidenzia come tale domanda sia in contrasto con quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento dell'ABF che, in piena conformità con il diritto positivo (art. 2697 c.c.) e all'orientamento della Corte di Cassazione in materia di prova del danno, ha individuato rigorose condizioni affinché tale domanda – di per sé incompatibile con le Disposizioni sul funzionamento dell'ABF e con la natura del relativo procedimento – possa trovare, in via di assoluta eccezione, accoglimento.

Ciò premesso, chiede che il ricorso venga respinto in quanto le pretese formulate sono palesemente infondate.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro



rata temporis) degli oneri commissionali e delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via



negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Conseguentemente, ritiene di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati: commissione mandataria euro 221,93; provvigioni intermediario euro 721,26. Per un complessivo ammontare dovuto dall’intermediario al ricorrente di euro 943,19, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il ricorrente chiede il rimborso della penale per estinzione anticipata del finanziamento per € 145,07 senza, tuttavia, proporre alcuna argomentazione a sostegno della relativa domanda. Ed infatti, si limita semplicemente a chiederne il rimborso senza sollevare alcuna specifica contestazione e riportando tale voce nella tabella riepilogativa dei rimborsi ad esso spettanti.

La domanda non può essere accolta, atteso che la recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909 del 31/03/2020 ha stabilito che sia il ricorrente che contesta l’addebito della commissione di estinzione a dover provare, ex art. 2697 c.c., che tale indennizzo non sia causalmente giustificato.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 943,19, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO